



**INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE**

Contratto di Assicurazione per **Veicoli diversi** dalle Autovetture, Ciclomotori e Motocicli

Edizione 07/2025

Le presenti condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, le informative sul trattamento dei dati personali e, dove prevista, la Proposta, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o dove prevista, della Proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione precontrattuale.

Indice

■ Glossario	3 pagine
■ Condizioni di Assicurazione per Veicoli diversi dalle Autovetture, Ciclomotori e Motocicli	28 pagine
■ Tabella C - Tabella Classi di merito	1 pagina
■ Informativa sul Trattamento dei Dati Personali	5 pagine
■ Tabelle INAIL per Infortuni del Conducente	3 pagine

Glossario

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civile, la persona la cui responsabilità è assicurata per Legge in relazione alla circolazione del veicolo.

ATTESTAZIONE DI RISCHIO

È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all'avente diritto nell'area riservata del sito internet www.intesasampaolo.protezione.com alla scadenza del contratto di assicurazione, con l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 6 anni e la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pregressa presente sull'attestato può essere aggiornata dinamicamente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione (sinistri tardivi) o dopo la scadenza del contratto vengono visualizzati sull'attestato, anche nel caso di cambio Compagnia.

BONUS/MALUS

È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel Periodo di Osservazione.

CAPITALE ASSICURATO

È il valore dei beni assicurati, nel caso specifico del veicolo.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione interbureau).

Tale documento:

- Attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine
- Adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)

È un numero che indica la posizione assegnata all'Assicurato all'interno del sistema Bonus/Malus. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comitato Interministeriale Prezzi), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).

CODICE DELLA STRADA

È il decreto legislativo 285/1992 e successivi aggiornamenti.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

È il decreto legislativo N. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa inrente le assicurazioni private.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 e N. 2446 del 21/07/2006.

CONSAP

È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra l'altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che in funzione della procedura di vendita applicabile sottoscrive la Proposta o il Contratto di assicurazione e che paga il premio.

CONTRATTO

Il Contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

CVT

Definizione che indica le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, che attengono ai danni diretti causati al veicolo.

DECORRENZA

Data a partire dalla quale è operativa la Polizza e la garanzia assicurativa ha effetto.

DEPREZZAMENTO COMMERCIALE

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il suo valore a nuovo.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'Assicurato deve dare all'assicuratore a seguito di un Sinistro, entro 3 giorni dall'accadimento dello stesso.

DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE

Certificato di assicurazione, Carta Verde, Polizza e Condizioni di assicurazione.

FIN-NET

È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

FRANCHIGIA

La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato. Per la garanzia Infortuni del conducente, la franchigia è espressa in percentuale sull'invalidità permanente accertata.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IVASS già ISVAP

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

IUR IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO

È il codice che identifica un rischio abbinando il codice fiscale di un soggetto con un veicolo di sua proprietà e che viene attribuito al momento di emissione della polizza e visualizzato sull'attestato.

MASSIMALE

Somma, contrattualmente stabilita, che rappresenta il limite massimo dell'esposizione della Compagnia per i risarcimenti (come per esempio quelli derivanti dall'assicurazione di Responsabilità Civile).

MODULO CAI

È il modulo per la Constatazione Amichevole di Incidente, da utilizzare per la denuncia di incidente.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

È definito il periodo che va dal giorno di decorrenza della Polizza a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, per l'osservazione di eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato, finalizzata a registrare l'evoluzione della classe di merito.

POLIZZA

È il documento che prova il Contratto di assicurazione. Vi sono riportati i dati del Contraente, del Proprietario, del veicolo e altri dati specifici (ad esempio decorrenza e scadenza). Deve essere restituito alla Compagnia e sottoscritto dal Contraente.

PREMIO

È l'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo del Contratto, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

PRESCRIZIONE

Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel periodo di tempo che la legge fissa per il suo esercizio. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROPRIETARIO

Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

R.C.A.

Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del Proprietario di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivanti dal suo utilizzo. Con l'assicurazione obbligatoria la Compagnia si sostituisce all'Assicurato nel pagamento di tali danni.

RECESSO

È la possibilità dell'Assicurato di annullare il Contratto entro 14 giorni dalla sua decorrenza (Diritto di ripensamento).

RELITTO

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile riguarda i casi in cui la responsabilità del Sinistro è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri conducenti.

RISCHIO STATICO

Con l'assicurazione del rischio statico viene compresa la Responsabilità Civile per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano o da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.

RIVALSA

Facoltà della Compagnia di agire nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dal Contratto, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati).

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SERVIZIO CLIENTI

La struttura organizzativa messa a disposizione dalla Compagnia per fornire servizi di informazione agli Assicurati e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.

SINISTRO

Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l'assicurazione.

SINISTRO TARDIVO

È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto nel caso in cui il Contraente cambi Compagnia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di Europ assistance Italia S.p.a. della quale la Compagnia si avvale, costituita da medici, tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, provvede per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

TERZI

I destinatari del risarcimento in caso di Sinistro rientrano nella garanzia RCA obbligatoria. In particolare si considerano terzi per i soli danni fisici:

- a) Il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di Veicolo concesso in Leasing
- b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, gli ascendenti e i discendenti del conducente del Veicolo e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
- c) Ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Il conducente del veicolo non è considerato terzo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del Codice.

UCI

Ufficio Centrale Italiano, l'ente italiano del sistema internazionale per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.

VEICOLO

Il veicolo indicato in Polizza e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.

VEICOLO NUOVO

Il veicolo immatricolato per la prima volta da non più di 180 giorni.

VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO

Conclusione del contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia (o di intermediari dalla medesima incaricati) e del Contraente, tramite Servizio Clienti o sito web della Compagnia.

DEFINIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSISTENZA STRADALE

FURTO

Il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. **Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della batteria.**

INCENDIO

La combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

INFORTUNIO

Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

RAPINA

Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

RESIDENZA

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Condizioni di Assicurazione per Veicoli diversi da Autovetture, Ciclomotori e Motocicli

Sommario

SEZIONE I

NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

- Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È POLIZZA VEICOLI DIVERSI DA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI**
- Art. 2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO**
- Art. 2.1 Quanto dura la polizza
- Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture
- Art. 2.3 Quando si sospendono le coperture
- Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE**
- Art. 3.1. Modalità di stipula del contratto
- Art. 3.2 I passi necessari per l'acquisto
- Art. 3.3 Pagamento ed emissione della polizza
- Art. 3.4 Conclusione del contratto
- Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA**
- Art. 4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della Polizza (Recesso dal contratto)
- Art. 4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)
- Art. 4.2.1 In caso di trasferimento della proprietà del veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo
- Art. 4.2.2 In caso di furto, rapina, appropriazione indebita
- Art. 5. QUALI OBBLIGHI CI SONO**
- Dichiarazioni inesatte e reticenze
- Art. 6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA**
- Art. 6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente
- Art. 7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO PROTEZIONE**
- Art. 8. VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE**
- Art. 9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

- Art. 10. CHE COSA È ASSICURATO**
- Art. 10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)
- Art. 10.2 INCENDIO E FURTO (per i Camper e i Caravan)
- Art. 10.3 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI (per i Camper e i Caravan)
- Art. 10.4 COLLISIONE (per i Camper e i Caravan)
- Art. 10.5 KASKO (per i Camper e i Caravan)
- Art. 10.6 CRISTALLI (per i Camper e i Caravan)
- Art. 10.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE (per i Camper e i Caravan)
- Art. 10.8 TUTELA LEGALE (per i Camper e i Caravan)
- Art. 10.9 ASSISTENZA STRADALE (per i Camper e i Caravan)
- Art. 11. CHE COSA NON È ASSICURATO**
- Art. 11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO -ESCLUSIONI
- Art. 11.2 INCENDIO E FURTO (per i Camper e i Caravan) – ESCLUSIONI
- Art. 11.3 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI (per i Camper e i Caravan) – ESCLUSIONI

- Art. 11.4 COLLISIONE (per i Camper e i Caravan) – ESCLUSIONI
- Art. 11.5 KASKO (per i Camper e i Caravan) – ESCLUSIONI
- Art. 11.6 CRISTALLI (per i Camper e i Caravan) – ESCLUSIONI
- Art. 11.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE (per i Camper e i Caravan) - ESCLUSIONI
- Art. 11.8 TUTELA LEGALE (per i Camper e i Caravan) – ESCLUSIONI
- Art. 11.9 ASSISTENZA STRADALE (per i Camper e i Caravan) - ESCLUSIONI

Art. 12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

- Art. 12.1 Limiti e franchigie alla garanzia Incendio e Furto (per i Camper e i Caravan)
- Art. 12.2 Limiti e franchigie alla garanzia Atti vandalici ed Eventi Naturali (per i Camper e i Caravan)
- Art. 12.3 Limiti e franchigie alla garanzia Collisione (per i Camper e i Caravan)
- Art. 12.4 Limiti e franchigie alla garanzia Kasko (per i Camper e i Caravan)
- Art. 12.5 Limiti e franchigie alla garanzia cristalli (per i Camper e i Caravan)
- Art. 12.6 Limiti e franchigie alla garanzia infortuni del conducente (per i Camper e i Caravan)
- Art. 12.7 Limiti alla garanzia Tutela Legale (per i Camper e i Caravan)
- Art. 12.8 Limiti e franchigie alla garanzia assistenza stradale (per i Camper e i Caravan)

Art. 13. DOVE VALGONO LE COPERTURE

- Art. 13.1 Validità territoriale della Responsabilità Civile
- Art. 13.2 Validità territoriale dell'Assistenza

Art. 14. MODIFICHE AL CONTRATTO

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

- Art. 15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI
- Art. 15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
- Art. 15.2.1 DENUNCIA DI SINISTRO
- Art. 15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO
- Art. 15.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE (per i Camper e i Caravan)
- Art. 15.3.1 DENUNCIA DI SINISTRO
- Art. 15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO
- Art. 15.4 TUTELA LEGALE (per i Camper e i Caravan)
- Art. 15.4.1 DENUNCIA DI SINISTRO
- Art. 15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO
- Art. 15.4.3 SCELTA DEL LEGALE
- Art. 15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME
- Art. 15.5 ASSISTENZA STRADALE (per i Camper e i Caravan)
- Art. 15.5.1 DENUNCIA DI SINISTRO
- Art. 15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- Art. 15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE
- Art. 15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
- Art. 15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE, KASKO (per i Camper e i Caravan)
- Art. 15.6.1 DENUNCIA DI SINISTRO
- Art. 15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
- Art. 15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
- Art. 15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE
- Art. 15.6.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
- Art. 15.6.6 RELITTI
- Art. 15.6.7 PAGAMENTO DEL SINISTRO
- Art. 15.7 CRISTALLI (per i Camper e i Caravan)
- Art. 15.7.1 UTILIZZO DI UN CENTRO CONVENZIONATO
- Art. 15.7.2 UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIONATO

SEZIONE I

NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È POLIZZA VEICOLI DIVERSI DA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Polizza veicoli diversi da autovetture, ciclomotori e motocicli è un prodotto multi garanzia che dà la possibilità al Contraente di acquistare le seguenti coperture assicurative:

- **Responsabilità Civile obbligatoria**

oltre alle ulteriori garanzie opzionali previste per i Camper e i Caravan:

- **Incendio e Furto**
- **Atti Vandalici ed Eventi naturali**
- **Collisione**
- **Kasko**
- **Cristalli**
- **Infortuni del conducente**
- **Tutela legale**
- **Assistenza stradale**

2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

2.1 Quanto dura la polizza

La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo: il Contraente, quindi, non deve inviare alcuna disdetta.

La *Compagnia* si riserva la possibilità di inviare un preventivo (e le indicazioni di pagamento) per l'annualità successiva, il cui *Premio* viene calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della nuova *Polizza* sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisiti, tenendo conto dell'evoluzione della classe *Bonus/Malus*. Se il *Contraente* decide di rinnovare il *Contratto*, la *Compagnia*, ricevuto il pagamento del nuovo *Premio*, spedisce al *Contraente* i documenti contrattuali previsti per la sottoscrizione della *Polizza* di rinnovo.

2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Le coperture cominciano alle ore 24 o all'ora ora riportata in *Polizza* del giorno indicato in *Polizza* quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo *Premio*, altrimenti cominciano alle ore 24 del giorno di pagamento del *Premio*.

Le coperture finiscono alle ore 24 del giorno di scadenza della *Polizza*. Tuttavia la *Compagnia* mantiene valide le garanzie presenti sulla *Polizza* fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni, non ha effetto o non è efficace se è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio. Almeno 30 giorni prima della scadenza, la *Compagnia* mette a disposizione dell'avente diritto l'Attestazione di Rischio, secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.1.

2.3 Quando si sospendono le coperture

La polizza può essere sospesa durante l'annualità fino a un massimo di 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Durante il periodo di sospensione non è possibile in alcun caso utilizzare il veicolo, in quanto temporaneamente privo di copertura assicurativa obbligatoria.

a) **Sospensione volontaria per inutilizzo del veicolo**

La polizza può essere volontariamente sospesa, per inutilizzo del veicolo, una sola volta durante l'annualità come previsto dall'articolo 122 bis comma 2 del codice delle assicurazioni.

Per richiedere la sospensione il *Contraente* può inviare la richiesta con e-mail o PEC, con una copia del documento di identità comunicando il periodo di sospensione. Tale termine può essere prorogato più volte, con preavviso di 10 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione in corso (5 giorni per i veicoli di interesse storico e collezionistico). Il periodo di sospensione, comprensivo delle eventuali proroghe, non può superare i 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Sul sito www.intesasnapaoloprotezione.com è disponibile un fac-simile di modulo "Richiesta di sospensione" che può essere utilizzato per l'invio della richiesta.

La sospensione è efficace dal momento della registrazione nella banca dati della Motorizzazione Civile, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore. La *Compagnia* conferma la sospensione della polizza al *Contraente* tramite apposita comunicazione inviata secondo le modalità scelte al momento della sottoscrizione della polizza.

In caso di polizza con vincolo, per chiedere la sospensione è necessario inviare anche l'autorizzazione dell'ente vincolatario.

Riattivazione della polizza

Il *Contraente* può riattivare la polizza in qualsiasi momento prima della fine del periodo di sospensione inizialmente indicato, inviando la richiesta alla *Compagnia* tramite e-mail. In ogni caso, alla scadenza del periodo di sospensione prescelto e comunque trascorsi 10 mesi dalla sospensione (11 mesi per i veicoli di interesse storico o collezionistico), la polizza è riattivata dalla *Compagnia* e inviata al *Contraente* insieme al Certificato di assicurazione e alla carta verde.

La scadenza della polizza è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione, purché il periodo di sospensione sia superiore a 14 giorni.

Se il *Contraente* comunica alla *Compagnia* la modifica di uno o più dati, riceve un preventivo con il nuovo premio: se l'importo da pagare è maggiore, il *Contraente* deve pagare la differenza, se minore la *Compagnia* rimborsa l'eccedenza.

Facciamo un esempio

Il sig. Rossi, contraente della polizza con decorrenza 10/09/2024 e scadenza 10/09/2025, ha chiesto la sospensione della polizza per inutilizzo del proprio camper dal 10/2/2025 al 10/4/2025 (due mesi).

Entro il 31/3/2025 (quindi entro dieci giorni dal termine del periodo di sospensione scelto) può chiedere una proroga della sospensione.

In questo caso, la proroga non può essere superiore a 8 mesi, in quanto il periodo totale di sospensione (nuovo periodo di sospensione + periodo precedente) non può superare complessivamente i 10 mesi nell'annualità di polizza.

b) Sospensione per altri motivi (vendita, demolizione, cessione in conto vendita, furto del veicolo assicurato)

Il contratto può essere sospeso anche in caso di vendita, cessione in conto vendita, demolizione o furto del veicolo assicurato, una sola volta durante l'annualità per un massimo di 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Riattivazione della polizza su un'altro veicolo

Il Contraente può riattivare il contratto su un veicolo diverso da quello originariamente assicurato, purché dello stesso Proprietario e a patto che il vecchio veicolo sia stato venduto, ceduto in conto vendita, demolito o rubato; in questo caso riceve un preventivo con il nuovo premio: se l'importo da pagare è maggiore, il Contraente deve pagare la differenza, se minore la Compagnia rimborsa l'eccedenza.

La scadenza della polizza è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione, purché il periodo di sospensione sia superiore a 14 giorni.

Trascorso il termine massimo di sospensione di 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico), il contratto non può essere riattivato: la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto, diminuito delle imposte.

3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

3.1. Modalità di stipula del contratto

Il presente **Contratto** può essere stipulato a distanza, utilizzando il sito della Compagnia www.intesasampaolo.protezione.com.

3.2 I passi necessari per l'acquisto

Se l'interessato intende acquistare la Polizza deve:

- Controllare attentamente l'esattezza dei dati forniti per il calcolo del premio in fase di preventivazione; gli eventuali errori devono essere comunicati prima di pagare il premio
- Pagare il Premio secondo le modalità comunicate nella lettera di accompagnamento del Preventivo
- inviare alla Compagnia gli eventuali documenti richiesti per l'emissione della Polizza.

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto la Compagnia, prima dell'emissione della Polizza, si riserva la facoltà di effettuare a proprie spese accertamenti diretti sul Veicolo e/o richiedere documentazione in originale.

3.3 Pagamento ed emissione della polizza

Il premio è annuale ed è pagato in unica soluzione alla sottoscrizione.

toscrizione.

Il pagamento del premio può avvenire tramite bonifico bancario o con bollettino postale, nelle modalità indicate dalla Compagnia.

Il premio è comprensivo, se previste, delle provvigioni riconosciute all'intermediario ed è determinato sui parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa.

Il premio è comprensivo di Imposte e per la garanzia di Responsabilità Civile anche del Contributo al servizio Sanitario Nazionale.

Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del *Contraente*.

3.4 Conclusione del contratto

La Compagnia è tenuta a verificare, ai sensi dell'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, la veridicità dei dati indicati nel preventivo e la coerenza degli stessi con le risultanze delle banche dati istituzionali, anche al fine di svolgere le verifiche necessarie al contrasto delle frodi assicurative.

Pertanto, ove emergano divergenze o se ritenga necessari degli approfondimenti, la Compagnia si riserva di richiedere al *Contraente* ulteriore documentazione per effettuare i controlli e per proseguire nel processo di emissione della polizza.

In particolare, la Compagnia, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria, può richiedere al *Contraente* di trasmettere idonea documentazione video o fotografica o in originale. Il *Contraente* deve inviare alla Compagnia la documentazione richiesta a servizioclienti@pec.intesasampaolo.protezione.com oppure a Intesa Sampaolo Protezione, Via San Francesco D'assisi 10, Torino (in caso di documentazione cartacea).

Se l'esito di tali controlli è positivo, la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, emette la polizza e invia al *Contraente* la documentazione di polizza (Polizza, Certificato e Carta Verde) secondo le modalità scelte dal *Contraente*.

Nel caso in cui le informazioni non risultino corrette, la Compagnia emette un nuovo preventivo, con il premio corretto.

Se invece il *Contraente* non invia la documentazione richiesta, il pagamento del premio indicato in preventivo non può essere effettuato fino a quando la verifica non sia andata a buon fine e il *Contraente* non abbia ricevuto la conferma del preventivo.

Per consentire alla Compagnia di emettere la polizza nel rispetto del termine di decorrenza richiesto nel preventivo, il *Contraente* deve trasmettere la documentazione richiesta e la prova del pagamento al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla data di decorrenza richiesta.

In ogni caso, la Compagnia rilascia la documentazione di polizza soltanto all'esito positivo delle verifiche e previo pagamento del premio, trasmettendo la documentazione medesima all'indirizzo indicato e secondo le modalità scelte dal *Contraente*.

Il contratto si perfeziona, in deroga a quanto indicato nell'articolo 1888 del Codice Civile, con l'emissione della polizza e acquisto efficace con il pagamento del premio.

4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA

4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della Polizza (Recesso dal contratto)

In caso di vendita a distanza, il *Contraente* può recedere dal *Contratto* entro 14 giorni dalla decorrenza della *Polizza*. Per esercitare il diritto di recesso il *Contraente* deve, entro il suddetto termine:

- Inviare alla *Compagnia* la comunicazione scritta di recesso tramite raccomandata A.R. restituendo gli originali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e *Carta Verde*
- In caso di *Polizza* con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso..

Ricevuti i suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa fede la data del timbro postale di invio), la *Compagnia* restituisce al *Contraente* il *Premio* pagato e non goduto diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)

4.2.1 in caso di trasferimento della proprietà del veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del *Veicolo* a seguito di vendita o conto vendita oppure nei casi di distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del *Veicolo* all'estero, il *Contraente* dopo aver fornito tutta la documentazione necessaria alla *Compagnia* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO

Il *Contratto* può essere trasferito su un altro *Veicolo* intestato allo stesso *Proprietario* o al coniuge o alla persona unita civilmente o al convivente di fatto.

Il *Contraente* deve dichiarare per iscritto alla *Compagnia* che il precedente *Veicolo* è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero.

La sostituzione della *Polizza* comporta il mantenimento della classe di merito *Bonus/Malus* e la regolazione del *Premio* calcolato sulla base delle caratteristiche del veicolo da assicurare, della tariffa in vigore sul contratto sostituito e delle ulteriori garanzie eventualmente inserite nel nuovo *Contratto*. Il *Contraente* è tenuto a versare l'eventuale conguaglio del *Premio*; se a lui favorevole, la *Compagnia* provvede al rimborso della somma eccedente il *Premio* dovuto.

Dopo il pagamento, la *Compagnia* invia la nuova *Polizza* con Certificato e *Carta Verde*.

b. CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di trasferimento della proprietà del *Veicolo*, il *Contraente* può cedere il *Contratto* all'acquirente del *Veicolo* (di seguito anche "cessionario"), dandone immediata comunicazione alla *Compagnia*, che prenderà atto della cessione del *Contratto* ed emetterà la relativa appendice mantenendo la classe di CU fino alla scadenza del contratto ceduto. Il *Contratto* ceduto si estingue alla sua na-

turale scadenza; dopo tale data, per assicurare lo stesso *Veicolo* il cessionario dovrà stipulare un nuovo *Contratto*. La cessione all'acquirente avrà efficacia dal momento in cui la *Compagnia* riceve la relativa documentazione. Per ciascuno dei casi a) e b) previsti il *Contraente* deve restituire alla *Compagnia* il Certificato e *Carta Verde* della *Polizza* oggetto della richiesta ed inviare gli altri documenti eventualmente indicati dalla *Compagnia* dai quali risulti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero.

c. ANNULLAMENTO DELLA POLIZZA

Nel caso in cui il *Contraente* non abbia sostituito il *Contratto* su altro veicolo o non l'abbia ceduto, può richiedere l'annullamento del *Contratto*, inviando alla *Compagnia*:

1. la richiesta scritta di annullamento, restituendo con raccomandata A.R. gli originali del Certificato e *Carta Verde* e agli altri documenti eventualmente richiesti dalla *Compagnia*, dai quali risulti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero
2. l'autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo

La *Polizza* è annullata con effetto dalla data di vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero. Al *Contraente* è restituito per ogni giorno di garanzia residua il premio Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per le garanzie CVT, invece, si applicano le seguenti modalità:

- Nel caso di trasferimento di proprietà/consegna in conto vendita: viene rimborsato dalla *Compagnia* la parte di premio corrisposto relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento e la data di scadenza della *Polizza*
- Nel caso di distruzione/demolizione/esportazione definitiva: viene rimborsato dalla *Compagnia* la parte di premio corrisposto relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento della *Polizza* e la scadenza della stessa.

4.2.2 in caso di furto, rapina, appropriazione indebita

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del *Veicolo*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Compagnia*, con le modalità indicate nel successivo Articolo 15.13. Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere il *Contratto*, può scegliere il suo annullamento: in questo caso è restituito il *Premio* di Responsabilità Civile pagato e non goduto dalla data di risoluzione, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La *Compagnia* procede altresì al rimborso della parte di premio corrisposto per le garanzie CVT presenti in *Polizza* relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento della *Polizza* e la scadenza della stessa.

Insieme alla richiesta di annullamento della *Polizza*, il *Contraente* deve inviare copia della denuncia di furto presentata alle Autorità.

Nel caso in cui il *Contratto* sia sospeso, il *Premio* corrispo-

sto e non usufruito viene rimborsato al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale dalla data della sospensione.

La classe di merito presente sulla Polizza resta valida anche sul nuovo veicolo acquistato dallo stesso Proprietario.

5. QUALI OBBLIGHI CI SONO

- Dichiarazioni inesatte e reticenze

Il *Contraente* è tenuto a controllare l'esattezza dei dati forniti in fase di preventivazione per il calcolo del *Premio* e a segnalare eventuali inesattezze alla *Compagnia*, che apporta così le opportune modifiche alla *Polizza*.

Inoltre, successivamente alla conclusione del *Contratto*, il *Contraente* e, se diverso, il *Proprietario* del *Veicolo*, sono tenuti a comunicare immediatamente alla *Compagnia* qualsiasi cambiamento nei dati forniti, in base all'Articolo 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese al momento della stipulazione del *Contratto* riguardanti dati che influiscono sulla valutazione del rischio (ad esempio alimentazione del Veicolo, età e luogo di residenza del proprietario/locatario del Veicolo) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni, possono comportare:

- Per tutte le garanzie la perdita totale o parziale all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione, secondo gli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- Per la garanzia di *Responsabilità Civile Auto* anche l'esercizio da parte della *Compagnia* del diritto di *Rivalsa* totale o parziale, secondo quanto previsto dall'Articolo 144 del *Codice delle Assicurazioni*.

6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA

La legge prevede che tutte le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, debbano essere sottoposte a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Mediazione.

La Negoziazione assistita

Prima di coinvolgere l'Autorità Giudiziaria, ogni controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all'eventuale giudizio successivo.

La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile.

Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri relative alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già attivato il tentativo di Negoziazione assistita, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino determinate condizioni.

La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il *Contraente*. L'unico eventuale costo da sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un'Associazione Consumatori.

Per accedere alla procedura l'interessato potrà scegliere se:

- fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o
- inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso www.conciliazioneaniaconsumatori.it

La Mediazione

Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato.

Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione possono essere effettuate tramite:

- posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Ufficio Sinistri – Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano
- e-mail, all'indirizzo sinistri@pec.intesasnanpaoloprotezione.com
- fax al numero 011 093.10.62

Il Foro competente

Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all'organo giudiziario competente.

Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del *Contraente* o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto.

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Protezione relative a polizze acquistate sul sito internet della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo:

<https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia.

L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è reclami@pec.intesasnanpaoloprotezione.com.

6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente

In caso di disaccordo tra le parti sul grado d'invalidità permanente spettante all'Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall'Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell'Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.

Qualora ne riscontri l'opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un'apposita Area Riservata sul sito internet

www.intesasampaoloprotezione.com.

L'accesso al servizio è gratuito: si effettua dopo l'autenticazione con le chiavi d'accesso rilasciate direttamente dal-

la Compagnia su richiesta del Contraente e garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo dell'Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso.

Nell'Area Riservata è possibile consultare le coperture assicurative in corso, le Condizioni di Assicurazione, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Tale Area può anche essere utilizzata per gestire telematicamente il contratto secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento.

8. VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Le Compagnie possono proporre al Cliente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.

9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non sia qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

10. CHE COSA È ASSICURATO

10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)

Garanzia base:

La Compagnia assicura i rischi compresi nella garanzia *Responsabilità Civile* per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a pagare le somme dovute fino ai Massimali indicati nella Polizza come risarcimento per i danni involontariamente causati a Terzi durante la circolazione di veicoli diversi da autoveicoli, ciclomotori e motocicli, a prescindere dal tipo di terreno su cui il veicolo assicurato è utilizzato (area pubblica e privata) e dal fatto che sia fermo o in movimento. Comprende i danni provocati a Terzi dall'incendio non doloso del veicolo in circolazione.

L'assicurazione viene stipulata con formula tariffaria Bonus/Malus.

Forma tariffaria bonus/malus PER CAMPER E CARAVAN

La formula tariffaria *Bonus/Malus* prevede riduzioni o migliorazioni di *Premio* rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri nel *Periodo di Osservazione* (come definito nei punti successivi).

La tariffa *Bonus/Malus* prevede 30 classi, ciascuna corrispondente a livelli di *Premio* crescenti, dalla classe Super-Bonus 6 alla classe Malus 6 (per il dettaglio si rimanda alla Tabella 1 allegata).

Alla prima sottoscrizione con la Compagnia, la classe *Bonus/ Malus* Intesa Sanpaolo Protezione assegnata alla Polizza è determinata in base:

- Alla Situazione Assicurativa del *Veicolo* al momento della sottoscrizione della Polizza (i diversi Casi possibili sono riportati nella tabella 2a, 2b, 3 e 4)
- Alla classe CU (*Classe di merito Universale*) di Assegnazione riportata nell'*Attestazione di Rischio* della

precedente Polizza, se presente

- Alle regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la classe CU e la classe Intesa Sanpaolo Protezione o dalla Tabella 6 di Assegnazione della classe CU.

Il *Veicolo* già assicurato presso un'altra compagnia con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1 (come risultante dalla relativa *Attestazione di Rischio*) viene assegnato alla classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione come indicato nella tabella 5.

Tabella di conversione

La tabella 5 allegata riporta per ogni classe CU sull'*Attestazione di Rischio* consegnata alla Compagnia la relativa classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione di Assegnazione; l'applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse situazioni assicurative.

Tabella di assegnazione

La tabella 6 in allegato consente di individuare la classe CU di assegnazione in base ai sinistri accaduti negli ultimi 6 anni durante i quali vi sia stata regolare copertura assicurativa per la garanzia di *Responsabilità Civile* Auto.

A tale fine si considerano:

- **Le annualità senza sinistri** negli ultimi 6 anni (ovvero le annualità assicurative complete, escludendo quindi quella in corso)
- **I sinistri pagati con Responsabilità Principale o Paritaria**, sempre negli ultimi 6 anni.

Al numero di anni senza sinistri e al numero dei sinistri corrisponde una classe CU: per calcolarla si aggiungono alla CU corrispondente al numero di anni senza sinistri, 2 classi per ogni *Sinistro* avvenuto.

Conservazione della classe di merito maturata

In caso di:

- furto di cui sia esibita denuncia,
 - vendita o consegna in conto vendita,
 - distruzione,
 - demolizione,
 - esportazione definitiva e
 - cessazione della circolazione del *Veicolo* assicurato
- il *Contratto*, su richiesta del *Contraente*, resta valido per un altro nuovo *Veicolo* acquistato dallo stesso *Proprietario*, conservando così anche la classe di merito maturata (o il *Locatario* nel caso in cui il veicolo sia acquisito in leasing, nel caso di contratto di leasing).

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra le persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà del *Veicolo* da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi, all'acquirente è attribuita la classe CU già maturata sul veicolo trasferito. Anche nel caso di successione, la classe CU presente sul veicolo acquisito a titolo ereditario viene attribuita agli eredi conviventi con il defunto al momento della morte.

In caso di furto del *Veicolo* assicurato, il *Contraente*, sempre che il *Proprietario* rimanga invariato, può stipulare un nuovo *Contratto* per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di *Bonus/Malus* maturata. Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato, allo stesso viene attribuita la classe CU precedente alla perdita di possesso.

Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate sulla carta di circolazione ai sensi di legge.

In caso di veicolo già assicurato all'estero, il *contraente* consegna una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa.

Utilizzo classe di merito all'interno del nucleo familiare (Bonus di Famiglia)

- **acquisto di ulteriori veicoli**

Se il *Proprietario* (o un suo familiare stabilmente convivente) acquista un ulteriore veicolo, al nuovo contratto è assegnata la stessa classe di merito del veicolo già assicurato anche se di diversa tipologia e risultante dall'Attestato di rischio. Il *Proprietario* deve essere una persona fisica.

- **veicolo già assicurato**

Per un veicolo già assicurato senza sinistri per 5 anni più l'anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito di un altro veicolo anche se di diversa tipologia, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario. La normativa prevede un aumento del *malus* fino a 5 classi di merito nel caso in cui il beneficiario del *bonus* di Famiglia sia responsabile di un sinistro con colpa esclusiva o principale e i cui danni superino i 5000 euro (la condizione è valida se il *bonus* viene applicato tra veicoli di diversa tipologia).

Rinnovo del contratto – evoluzione della classe – rimborso del sinistro

Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione

In occasione del rinnovo, la classe di provenienza *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione presente sul *Contratto* in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) secondo le regole evolutive che tengono conto del verificarsi o meno, durante il *Periodo di Osservazione*:

- Di sinistri pagati con *Responsabilità Principale*
- Di sinistri pagati anche parzialmente con *Responsabilità Paritaria* la cui somma delle percentuali di responsabilità sia pari o superiore al 51%, prendendo come riferimento gli incidenti accaduti negli ultimi 6 anni. Ai fini dell'evoluzione in *Malus* questi sinistri con *Responsabilità Paritaria* "cumulata" sono considerati come un unico *Sinistro* e, una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità che determina lo scatto del *Malus*, vengono azzerati.

Classe CU

Di seguito le regole previste per la classe CU di assegnazione riportata nell'*Attestazione di Rischio*:

- Nessun *Sinistro*: miglioramento di una classe, fino al raggiungimento della 1a classe
- Un *Sinistro* che determina l'attestazione del *Malus*: peggioramento di 2 classi, fino al limite della 18a classe
- Due o più sinistri che determinano l'attestazione del *Malus*: peggioramento di altre 3 classi per ogni *Sinistro* dopo il primo.

Rimborso del Sinistro

Per evitare o ridurre il peggioramento della classe di merito, alla scadenza del *Contratto* al quale è stato attribuito il *Malus* e comunque entro nove mesi successivi il *Contraente* può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri pagati dalla *Compagnia* nell'ultimo *Periodo di Osservazione* prima della scadenza del *Contratto*. Nel caso in cui il sinistro venga pagato dopo il periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto (sinistro tardivo) e nel frattempo il *Contraente* ha cambiato *Compagnia*, potrà ottenere informazioni utili sulla compagnia che aveva gestito il sinistro, ai fini del riscatto e l'accesso agli atti, direttamente presso la *Compagnia* che assicura il veicolo a quel momento. Per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di informazione e successivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamente alla *Compagnia*. Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta del *Contratto*: in tal caso è aggiornata anche l'*Attestazione di Rischio*.

Periodo di osservazione

Il *Periodo di Osservazione* necessario alla *Compagnia* per determinare l'evoluzione della classe di merito in base all'annotazione sull'*Attestazione di Rischio* dei Sinistri provocati dal *Veicolo* assicurato prevede

- **Periodo iniziale** (prima sottoscrizione): dal giorno di decorrenza della *Polizza* fino a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione
- **Periodi successivi**: partono dalla fine del precedente *Periodo di Osservazione* e durano 12 mesi.

La sostituzione del *Contratto* a seguito di *Veicolo* venduto, dato in conto vendita (comprovato mediante documenta-

zione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero, non interrompe il *Periodo di Osservazione* purché:

1. Il nuovo *Veicolo* sia acquistato dallo stesso *Proprietario*
2. Il nuovo *Veicolo* appartenga alla stessa tipologia (ad esempio caravan).

FORMA tariffaria fissa per autobus, autocarri, moto-carri, macchine operatrici, macchine agricole

Per tali veicoli viene applicata la Tariffa Fissa.

Ai sensi del provvedimento IVASS n.72 del 16/04/2018, alla scadenza dell'annualità assicurativa, nell'attestato verrà indicata anche la classe di merito di CU: per la prima annualità, verrà assegnata la classe 14 solo nel caso in cui l'attestato non riporti alcuna classe di CU.

Attestazione di rischio

La *Compagnia* consegna l'*Attestazione di Rischio* per via telematica 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale, mettendo a disposizione tale documento, secondo le norme in vigore, nell'area riservata del sito internet www.intesasampaolo.protezione.com attraverso cui il Contraente ha accesso alla propria posizione assicurativa.

L'attestazione dello Stato di Rischio è acquisibile dal Contraente su supporto durevole. Il Contraente, inoltre, può richiedere la stampa in Filiale.

Il documento cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.

Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall'avente diritto (quali il *Proprietario* o l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria), la *Compagnia* per i contratti aventi scadenza dal 1° dicembre 2015 provvede alla consegna dell'Attestazione di rischio in apposita area riservata del sito internet www.intesasampaolo.protezione.com

L'attestato viene alimentato dinamicamente. La compagnia potrà aggiornare il cosiddetto pagellino della sinistrosità pregressa includendo tutti quei sinistri che vengono pagati anche parzialmente dopo il termine del periodo di osservazione, i sinistri cosiddetti "tardivi", anche qualora il contraente cambi compagnia.

Sull'*Attestazione di Rischio* vengono indicate anche le informazioni su:

- La classe di merito Intesa Sanpaolo Protezione di provenienza e quella evoluta di assegnazione del *Contratto* per l'annualità successiva
- La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione del *Contratto* per l'annualità successiva determinata secondo le regole della classe CU
- I sinistri pagati con *Responsabilità Principale* e con *Responsabilità Paritaria* nel *Periodo di Osservazione*, con l'indicazione della percentuale di responsabilità, con l'indicazione della tipologia del danno liquidato (a cose, a persone, misto cioè sia a cose sia a persone).
- I sinistri tardivi accaduti fuori dal periodo di osservazione

L'*Attestazione di Rischio* non è rilasciata nei seguenti casi:

- Sospensione della *Polizza*, quando il *Periodo di Osservazione* non risulti concluso
- Polizze di durata inferiore ad un anno
- Polizze di durata inferiore ad un anno per il mancato

pagamento di una rata di *Premio*

- Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il *Periodo di Osservazione* non è concluso
- Cessione del *Contratto* per cambio di proprietà del *Veicolo Assicurato*.

Validità dell'Attestazione

Il periodo di validità dell'attestazione è pari a 5 anni dalla data di scadenza del *Contratto* per il quale è stata rilasciata a condizione che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che:

- Il *Veicolo* non ha circolato decorsi 15 giorni successivi alla data di scadenza del *Contratto*
- In caso di *Polizza* sospesa, il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla sospensione del *Contratto*.

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita del *Veicolo* l'Attestazione è valida per un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del *Contratto* per il quale è stata rilasciata. Su richiesta del *Contraente* o di altro avente diritto, se diverso dal *Contraente*, la *Compagnia* entro quindici giorni dalla stessa consegna per via telematica l'Attestato di rischio, comprensivo dell'ultima annualità per la quale al momento della richiesta si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di stipula del *Contratto* ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 134, comma 4-bis, del *Codice delle Assicurazioni* presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'*Attestazione di Rischio* dovrà contenerne l'indicazione. Tale indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.

Garanzie gratuite sempre comprese con la garanzia RCA:

La *Compagnia* assicura, gratuitamente e in automatico, anche i seguenti rischi:

- **Traino rimorchio:** danni causati involontariamente da un rimorchio agganciato al *Veicolo* indicato in *Polizza*
- **Terzi trasportati:** danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del *Veicolo* a *Terzi* non trasportati, in relazione a fatti connessi alla circolazione del *Veicolo* assicurato
- **Figli minori:** danni causati involontariamente dai figli minori, se la circolazione del *Veicolo* è avvenuta senza che il *Proprietario* o un altro componente maggiorenne del nucleo familiare ne fosse a conoscenza
- **Trasporto disabili:** danni causati involontariamente ai *Terzi* trasportati costretti su sedie a rotelle per le operazioni disalita e discesa, anche se effettuate con dispositivi meccanici.
- **Trasporto passeggeri:** ai terzi trasportati non addetti all'uso o al trasporto di cose sul veicolo, purché il trasporto avvenga nei limiti della carta di circolazione.

Spese legali e gestione delle vertenze

Fino a quando ne ha interesse, la *Compagnia* assume a nome dell'*Assicurato* la gestione stragiudiziale e giudiziale

delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali o tecnici.

La *Compagnia* non riconosce le spese per legali o tecnici non designati dalla *Compagnia* stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Rischio statico

Nel caso di un rimorchio in sosta staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a Terzi derivanti da manovre a mano e quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.

GARANZIE PRESTABILI PER I CAMPER E I CARAVAN

10.2 INCENDIO E FURTO (per i Camper e i Caravan)

Garanzia Base

La *Compagnia* indennizza, col limite del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
 - Dagli accessori di serie stabilmente installati
 - Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio*
- a seguito di:
- Incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione dell'impianto di alimentazione
 - Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al *Veicolo* conseguenti alla circolazione abusiva del *Veicolo* dopo il furto con esclusione dei danni agli pneumatici.

Garanzie aggiuntive gratuite sempre comprese insieme alla garanzia incendio e furto

Rimborso spese di immatricolazione

Rimborsa, fino a un massimo di 500 euro, le spese sostenute per immatricolazione o cambiamento di proprietà (voltura) di un altro veicolo in caso di cancellazione del *Veicolo* assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione.

10.3 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI (per i Camper e i Caravan)

La *Compagnia* indennizza, fino al limite del Massimale indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio* a seguito di:
 - Atti vandalici o atti avvenuti in occasione di: tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi;
 - Eventi naturali come ad esempio: trombe d'aria, uragani, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve.

Il Massimale della garanzia è pari al 50% del *Capitale Assicurato* e si intende per anno assicurativo. Pertanto, a

seguito di ogni sinistro liquidato relativo all'annualità assicurativa, la *Compagnia* procede ad aggiornare tale valore, calcolando il Massimale residuo da applicare quale nuovo Massimale al danno quantificato, dedotti scoperti e franchigie, per eventuali altri sinistri occorsi nell'annualità assicurativa.

In caso di sinistro restano a carico dell'Assicurato le franchigie, gli scoperti, l'eventuale deprezzamento commerciale sui ricambi nonché l'eventuale parte del costo della riparazione che eccede il Massimale indicato in polizza o il Massimale residuo a seguito di sinistri liquidati relativi all'annualità assicurativa.

10.4 COLLISIONE (per i Camper e i Caravan)

La *Compagnia* indennizza nei limiti del *Capitale assicurato* i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *veicolo*
 - Dagli accessori di serie stabilmente installati
 - Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale assicurato*, sia stato pagato il relativo premio
- a seguito di:
- Collisione con un altro veicolo a motore identificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota, in caso di responsabilità totale o parziale dell'assicurato.

10.5 KASKO (per i Camper e i Caravan)

La *Compagnia* indennizza nei limiti del *Capitale assicurato* i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *veicolo*
 - Dagli accessori di serie stabilmente installati
 - Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale assicurato*,
- sia stato pagato il relativo premio a seguito di:
- Collisione con un altro veicolo identificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota oppure a seguito di urto, ribaltamento e uscita di strada.

10.6 CRISTALLI (per i Camper e i Caravan)

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la riparazione o sostituzione del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali, a seguito di rottura accidentale durante la circolazione del veicolo.

Non sono compresi:

- I danni ai vetri dei gruppi ottici (fari, fanali), ai retrovisori, ai vetri posizionati sul tetto del veicolo (oblò, tetti apribili, tetti panoramici e simili)
- Le rigature e le segnature
- I danni provocati al veicolo dalla rottura dei vetri.

10.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE (per i Camper e i Caravan)

La *Compagnia* assicura il Conducente del *Veicolo* per *Infortunio* cioè un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili occorso durante la guida del *Veicolo*, comprese le fasi di salita e discesa dallo stesso.

Fino al limite del *Capitale* indicato in *Polizza* la *Compagnia*

riconosce:

- In caso di morte del conducente: l'intero capitale ai Beneficiari o agli eredi legittimi
- In caso di invalidità permanente del conducente: un indennizzo al Conducente calcolato in base al grado di invalidità dovuta all'*Infortunio*, secondo i criteri previsti al successivo Articolo 15.3.

RICONOSCIMENTO DELL'INDENNIZZO

La *Compagnia* riconosce l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*.

Se al momento dell'*Infortunio* il conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, è previsto l'indennizzo solo per le conseguenze che sarebbero occorse a una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali previste nella valutazione del grado d'invalidità permanente sono diminuite di quanto già riconosciuto per l'invalidità preesistente.

Morte

In caso di decesso del conducente avvenuto entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, la *Compagnia* paga la somma assicurata indicata in *Polizza* ai beneficiari o ai legittimi eredi.

L'indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità permanente; tuttavia, se entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, il Conducente muore, la *Compagnia* corrisponde la differenza tra l'indennizzo pagato per l'invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.

Invalidità permanente

La *Compagnia* riconosce l'indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*.

La *Compagnia*, inoltre, procede alla liquidazione con i seguenti criteri:

- Se l'invalidità permanente è inferiore al 25% si applica la franchigia prevista al successivo punto 12.6
- Se l'invalidità permanente accertata è superiore al 25% rispetto a quella totale, la *Compagnia* paga l'indennizzo applicando la percentuale d'invalidità accertata alla somma assicurata senza alcuna *Franchigia*
- Se l'invalidità permanente accertata è maggiore o uguale al 70% della totale, la *Compagnia* liquida il 100% della somma assicurata senza alcuna *Franchigia*.

Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia di Sinistro*, l'Assicurato può richiedere alla *Compagnia* il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo se:

- Non sono sorte contestazioni sull'operatività della garanzia
- La presunta percentuale d'invalidità stimata dalla *Compagnia* in base alla documentazione acquisita è superiore al 15%.

La *Compagnia* pagherà entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, salvo il diritto alla restituzione nel caso in cui emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.

Per definire il grado o percentuale d'invalidità permanente si fa riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria, di cui

all'allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tali tabelle sono riportate anche in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della *Compagnia*, sezione Prodotti.

La quantificazione del grado d'invalidità dovuto a menomazioni visive e uditive tiene conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.). In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

Se l'*Infortunio* determina menomazione a più di uno dei distretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fiet a raggiungere il valore massimo del 100%.

Nei casi d'invalidità permanente non presenti in tabella, l'indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La *Compagnia* rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile: in questo modo rinuncia al sub ingresso nei diritti dell'Assicurato nei confronti dei responsabili del *Sinistro*.

10.8 TUTELA LEGALE (per i Camper e i Caravan)

La *Compagnia* gestisce i sinistri della garanzia Tutela legale e, nel limite del massimale indicato in polizza si prende in carico, le spese:

- per l'intervento di un legale
- per effettuare le perizie
- di giustizia nel processo penale e civile
- del legale di controparte, in caso si giunga a transazione
- di soccombenza nel caso di condanna dell'Assicurato cioè le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio.

Sono inoltre comprese nella garanzia le seguenti prestazioni:

1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Terzi.

In caso d'incidente tra veicoli, l'assicurazione interviene nei seguenti casi:

- a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento (Articolo 148 Codice delle Assicurazioni Private)
- b) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento Diretto (Articolo 149 Codice delle Assicurazioni Private).

La prestazione prevista al punto b) si attiva esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla *Compagnia* (Articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

Per quanto riguarda i punti a) e b) l'assicurazione opera anche a parziale deroga dell'Articolo 11.4, solo nel caso di guida sotto l'influenza dell'alcool.

Quanto previsto al punto b) rappresenta parziale deroga di quanto disposto dall'Articolo 11.4 (controverse con la *Compagnia*).

2. **Difesa penale del Proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing e conducente autorizzato per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.** La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.
3. **Istanza di dissequestro del Veicolo, in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale.**
4. **Istanza/opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative comminate in conseguenza di incidente stradale.**

La garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo 11.4 limitatamente all'ambito amministrativo.

La garanzia è estesa a favore dell'Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando, nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di Terzi, sono coinvolti in incidenti durante la circolazione stradale.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia è valida unicamente a favore del Proprietario del Veicolo assicurato.

La *Compagnia* paga le spese per l'esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.

10.9 ASSISTENZA STRADALE

La *Compagnia* si obbliga a mettere a disposizione immediata dell'Assicurato, alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi Articoli. Per l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dagli articoli successivi per la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri la *Compagnia* si avvale della *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance Italia S.p.a. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago. La *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, chiamando:



DALL'ITALIA: numero 800.124.124

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La garanzia opera se:

- Il *Veicolo* non può essere utilizzato
- Il *Veicolo* è in grado di proseguire la marcia, ma esiste il rischio di aggravamento dei danni o di pericolo per l'incolumità delle persone a causa di:
 - Incidente stradale
 - Guasto
 - Incendio, fulmine, esplosione e scoppio
 - Furto e rapina

Le prestazioni di Assistenza sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta

di Circolazione ad esclusione delle prestazioni "Soccorso Stradale", "Dépannage", "Autovettura in sostituzione" ed "Invio Ambulanza".

SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della *Struttura Organizzativa*, i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

a) SOCCORSO STRADALE

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato a seguito di incidente, guasto, incendio, furto totale o parziale, rapina o foratura pneumatici in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina, oppure, per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall'Assicurato purché entro 75 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

Il soccorso stradale verrà erogato per immobilizzo del veicolo dovuto a qualsiasi evento non esplicitamente escluso ai sensi della presente prestazione e dell'Art. "Esclusioni".

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistri avvenuti all'Estero.

b) **DÉPANNAGE (prestazione valida solo in Italia)** Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Soccorso stradale"

c) **INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA (prestazione valida solo in Italia)**

Qualora il conducente o i passeggeri del Veicolo, a seguito di incidente stradale o malore, necessitino di soccorso medico, la *Struttura organizzativa* provvederà ad informare il Sistema Sanitario Nazionale (al n. 118) richiedendo il servizio di emergenza

Obblighi dell'Assicurato

La prestazione sarà operativa a condizione che vi sia

esplicita richiesta telefonica da parte del conducente/passeggeri e che venga confermata verbalmente l'esatta localizzazione del veicolo.

d) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del Veicolo, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata (cat. C), a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

la Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto è indispensabile inviare alla Struttura Organizzativa copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

e) SPESE D'ALBERGO (prestazione fornita in alternativa a RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

Massimale

La Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo per un massimo di Euro 250,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

f) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

L'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

la Compagnia tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:

- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 250,00
- il costo del noleggio dell'autovettura per un massimo di due giorni;
- il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l'aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.

g) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Se l'Assicurato non fosse in condizione di guidare l'auto per un infortunio, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

Massimale

La Compagnia tiene a proprio carico i costi dell'autista. La prestazione viene erogata una sola volta per anno assicurativo.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.

h) RIENTRO SANITARIO

Qualora l'Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Compagnia ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

La Compagnia avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato. In caso di decesso dell'Assicurato o dei passeggeri del veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico della Compagnia, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Massimale

la Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 5.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.

Per importi superiori la Compagnia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

i) RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO O RITROVATO DOPO IL FURTO O RAPINA

Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il furto oppure rimanesse immobilizzato a seguito di incidente, guasto, incendio, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ad 8 ore di manodopera certificate da officina della casa costruttrice od officina Convenzionata con la Struttura Organizzativa, la Struttura Organizzativa stessa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'Assicurato.

Massimale:

la Compagnia terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di custodia del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 500,00 per sinistro.

Obblighi dell'Assicurato:

Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa. In alternativa alla prestazione che precede la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale:

la Compagnia terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di:

- Euro 500,00 per sinistro.

j) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente in seguito a guasto, incidente, incendio, rapina, furto o furto parziale del veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 1.000,00

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Compagnia di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

k) INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, a seguito di incidente da circolazione del veicolo venisse ricoverato in Istituto di cura oppure arrestato o fermato e avesse difficoltà a comunicare con i medici o la Pubblica Autorità perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

Massimale

I costi dell'interprete saranno a carico della Compagnia per un massimo di Euro 500,00 per sinistro

l) ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato d'arresto fermo, in seguito a incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

Massimale:

la Compagnia anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. L'importo della cauzione penale pagata dalla Compagnia a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Compagnia avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fidejussione bancaria.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Compagnia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

m) ANTICIPO SPESE LEGALI/MEDICHE

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato d'arresto o fermo oppure sia ricoverato in Istituto ospedaliero, in seguito a incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e necessitasse pertanto di assistenza legale o anticipo spese mediche, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la parcella del legale.

Massimale:

la Compagnia anticiperà il pagamento delle parcelle legali fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Compagnia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

11. CHE COSA NON È ASSICURATO

11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ESCLUSIONI
Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazione del Veicolo:

- Durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- In aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, salvo che la circolazione del Veicolo assicurato sia autorizzata dall'Autorità competente.

ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti)

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi di Sinistro:

- Quando il conducente del Veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza
- Quando il Veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada
- Quando i terzi trasportati subiscono un danno e il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- Quando il Veicolo, con targa in prova al momento del Sinistro, circoli senza osservare le disposizioni vigenti
- Quando il Veicolo è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal proprietario/locatario o da un suo dipendente
- Quando il Veicolo è stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.

In tutti i casi sopra elencati e in quelli a quali sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita il diritto di rivalsa per le somme che per legge abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

11.2 INCENDIO E FURTO (per i Camper e i Caravan) - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- Rigature, segnature, screpolature e simili danni agli eventuali cristalli del Veicolo.

11.3 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI (per i Camper e i Caravan) - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Dolo o colpa grave del conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- I danni riconducibili alla normale circolazione
- I danni da semplici eventi atmosferici.

11.4 COLLISIONE (per i Camper e i Caravan) - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Circolazione fuori dai tracciati stradali
- Quando il veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
- Quando il veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza
- Quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- Dolo del conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi devono rispondere per legge (ad es. i minori sotto la loro tutela)
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Eventi naturali e atti vandalici come definiti all'articolo 10.3.
- Per i danni alle ruote ed agli pneumatici, se non presenti altri danni al veicolo
- Per i danni al veicolo causati dalle cose o persone trasportate o per le operazioni di carico e scarico.

11.5 KASKO (per i Camper e i Caravan) - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Circolazione fuori dai tracciati stradali
- Quando il veicolo, al momento del Sinistro, è gui-

dato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada

- Quando il veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza
- Quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- Dolo del conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi devono rispondere per legge (ad esempio i minori sotto la loro tutela)
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Eventi naturali e atti vandalici come definiti all'articolo 10.3.
- Per i danni alle ruote ed agli pneumatici, se non presenti altri danni al veicolo
- Per i danni al veicolo causati dalle cose o persone trasportate o per le operazioni di carico e scarico.

11.6 CRISTALLI (per i Camper e i Caravan) – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Atti vandalici ed Eventi naturali, definiti nell'articolo 10.3.

11.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE (per i Camper e i Caravan) - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Quando il conducente alla guida del veicolo, al momento del Sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
- Quando la circolazione non avvenga in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- In occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del conducente
- In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Quando la circolazione non avviene con il consenso del Proprietario del veicolo
- Nel caso di suicidio o tentato suicidio del conducente.

11.8 TUTELA LEGALE (per i Camper e i Caravan) - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

1. Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
2. Per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unificato descritto nell'articolo 10.4)
3. Per le controversie di natura contrattuale
4. In materia fiscale ed amministrativa
5. Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive
6. Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
7. Per fatti dolosi (ai sensi dell'articolo 43 CP, delitti con intenzione) delle persone assicurate
8. Per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente
9. Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato è perseguito in sede penale (ossia per le somme dovute ai soggetti che partecipano al processo penale in quanto danneggiati dal reato commesso dall'Assicurato)
10. Se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in modo differente da quanto previsto dall'immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, in qualità di autista dipendente e alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private
11. Nei casi di violazione degli artt. n. 186 e 186 bis (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della Strada
12. Per le controversie con la Compagnia
13. In caso di controversie ove la Controparte sia la Compagnia quale Assicuratore del responsabile o quale Assicuratore tenuto al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private
14. Per le azioni di recupero dei danni subiti dal/dai trasportato/i
15. Spese dovute al legale di propria fiducia scelto dall'Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale.

VALIDITÀ TEMPORALE

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi durante la sua validità.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto al momento del primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a

tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso d'imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è considerato a tutti gli effetti unico.

11.9 ASSISTENZA STRADALE (per i Camper e i Caravan) - ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a. non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- c. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
- e. dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

SOCCORSO STRADALE ESCLUSIONI

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuori-strada).

DÉPANNAGE (prestazione valida solo in Italia) – ESCLUSIONI

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per gli pneumatici, i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad

essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuori-strada).

AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato.

Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione; l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

SPESE D'ALBERGO – ESCLUSIONI

Sono escluse dalla prestazione

- le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO - ESCLUSIONI

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all'Assicurato.

Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;

- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo.

AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO – ESCLUSIONI

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

RIENTRO SANITARIO – ESCLUSIONI

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;

- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO O RITROVATO DOPO IL FURTO O RAPINA – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla prestazione:

- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;
- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;
- il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio.
- I costi di eventuali riparazioni per danni da furto parziale verificatesi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Compagnia adeguate garanzie di restituzione.

ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato; i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Compagnia adeguate garanzie di restituzione.

ANTICIPO SPESE LEGALI/MEDICHE – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato; i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

12.1 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Incendio e Furto (per i Camper e i Caravan)

Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie indicati in polizza.

12.2 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Atti Van-dalici ed Eventi Naturali (per i Camper e i Caravan)

Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie indicati in polizza.

12.3 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Collisione (per i Camper e i Caravan)

Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie indicati in polizza.

12.4 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Kasko (per i Camper e i Caravan)

Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie indicati in polizza.

12.5 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Cristalli (per i Camper e i Caravan)

Per ogni Sinistro, il rimborso copre il massimale al netto della Franchigia, indicati entrambi in Polizza.

La franchigia non è applicata se la riparazione o sostituzione del cristallo avviene in uno dei Centri Convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive.

12.6 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Infortuni del Conducente (per i Camper e i Caravan)

Se hai un'invalidità permanente:

- inferiore al 4% (4 punti di invalidità) non ricevi alcun pagamento
- compresa tra il 4% (4 punti di invalidità) e il 25% (25 punti di invalidità) ricevi un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata, diminuita di 4 punti
- superiore al 25% (25 punti di invalidità), ricevi un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata
- superiore al 70% (70 punti di invalidità), ti viene liquidata il 100% della somma assicurata senza applicare la franchigia
- in caso di riduzione funzionale di un organo o di un arto, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta
- se al momento dell'infortunio sei affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono coperte soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

12.7 LIMITI ALLA GARANZIA Tutela Legale (per i Camper e i Caravan)

Nel caso di controversie tra conducente e proprietario, la copertura è valida unicamente a favore del proprietario del veicolo assicurato

- le spese per l'esecuzione forzata sono garantite solo per i primi due tentativi di pignoramento.

12.8 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Assistenza stradale (per i Camper e i Caravan)

Le garanzie sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione ad esclusione delle garanzie Soccorso Stradale Dépannage,

b) Autovettura in sostituzione, e Invio Ambulanza

■ **Soccorso stradale****Massimale**

la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all'Estero.

■ **Dépannage (prestazione valida solo in Italia)****Massimale**

la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Soccorso stradale"

■ **Autovettura in sostituzione****Massimale**

la Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.

■ **Spese d'albergo (prestazione fornita in alternativa a rientro o proseguimento del viaggio)****Massimale**

la Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo per un massimo di Euro 250,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

■ **Rientro o proseguimento del viaggio****Massimale**

la Compagnia tiene a proprio carico per ciascuno Sinistro:

- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 250,00
- il costo del noleggio dell'autovettura per un massimo di due giorni;
- il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l'aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.

■ **Autista a disposizione a seguito di infortunio****Massimale**

La Compagnia terrà a proprio carico i costi dell'autista. La prestazione viene erogata una sola volta per anno assicurativo.

■ **Rientro sanitario****Massimale**

la Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.

Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

■ **Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto o rapina****Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di custodia del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 500,00 per sinistro.

In alternativa alla prestazione che precede la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato, con spese a carico di della Compagnia, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale:

la Compagnia terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di:

- Euro 500,00 per sinistro.

■ **Anticipo spese di prima necessità**

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente in seguito a guasto, incidente, incendio, rapina, furto o furto parziale del veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 1.000,00

■ **Interprete a disposizione all'estero****Massimale**

I costi dell'interprete saranno a carico della Compagnia per un massimo di Euro 500,00 per sinistro

■ **Anticipo cauzione penale all'estero****Massimale:**

la Compagnia anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. L'importo della cauzione penale pagata dalla Compagnia a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Compagnia avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fidejussione bancaria.

■ **Anticipo spese legali/mediche****Massimale:**

la Compagnia anticiperà il pagamento delle parcelle legali fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00.

13. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l'assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:

- Italia, Città del Vaticano, San Marino e gli altri stati dell'Unione Europea
- Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra
- Stati indicati sulla *Carta Verde*, la cui casella non sia stata barrata.

13.1 VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Per la circolazione all'estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo siano presenti in *Polizza* eventuali maggiori garanzie. La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il *Premio* e, nel caso trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verifichino fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di

scadenza, secondo quanto previsto all'Articolo 2.

In caso di **risoluzione del Contratto**, il *Contraente* deve restituire la *Carta Verde* alla *Compagnia*; in caso di mancata consegna, la *Compagnia* esercita la *Rivalsa* per somme pagate a *Terzi* in caso di sinistri avvenuti dopo la risoluzione del *Contratto*.

13.2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSISTENZA

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.

L'assicurazione è operante nei seguenti Paesi:

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra,

Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

14. MODIFICHE AL CONTRATTO

Durante il periodo di validità della *Polizza*, non è possibile modificare le garanzie prestate, a meno che non sia avvenuto un cambio del *Veicolo* o una *variazione della persona del proprietario* o della sua residenza.

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI

La *Compagnia* liquida il danno accertato secondo le condizioni della *Polizza* direttamente al *Proprietario* del *Veicolo*.

La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la *Compagnia* ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione dell'atto di transazione per presa conoscenza e accettazione da parte del *Proprietario*.

Per la garanzia RCA si rimanda a quanto previsto dall'art.15.2.2 che segue.

15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

15.2.1 DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di incidente da circolazione il conducente o il *Proprietario* devono darne avviso alla *Compagnia*, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza mediante comunicazione telefonica al numero 800.124.124 e dall'estero al numero +39 02.30328013 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Oppure

- Tramite posta inviando la denuncia e i documenti necessari al seguente indirizzo: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano
- Oppure a mezzo fax al numero 02.30328018
- Oppure via email certificata: sinistri@pec.intesasnanpaoloprotezione.com se ha una casella mail PEC, in tutti gli altri casi inviare a: sinistri@intesasnanpaoloprotezione.com.

La *Compagnia* fornisce le informazioni utili alla corretta denuncia del Sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire, in base a quanto previsto dal-

le norme del Codice delle Assicurazioni Private (in particolare articoli 141, 148 e 149) e sul Risarcimento Diretto (D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006).

In ogni caso, il conducente o il *Proprietario* devono inviare **nel più breve tempo possibile** alla *Compagnia*, o consegnare al gestore in Filiale, copia del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente Denuncia di Sinistro fornito in occasione della stipula della *Polizza*, indicando, tra gli altri elementi, data, luogo, ora, dinamica e testimoni del Sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

In caso di mancata presentazione della denuncia di Sinistro, si applica l'articolo 1915 del Codice Civile "Omesso avviso di Sinistro" per cui la *Compagnia* può ridurre l'indennità a motivo del danno subito.

Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del Sinistro e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l'Assicurato e gli aventi diritto possono accedere ai relativi atti.

In particolare, la **Procedura di Risarcimento Diretto**, prevista dall'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private, può essere utilizzata nei seguenti casi:

- Il Sinistro deve consistere in un urto che non coinvolga più di due veicoli
- Il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità permanente
- Il luogo di accadimento dell'incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli coinvolti nell'incidente devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d'assicurazione aventi sede legale in Italia
- Se il Sinistro coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore. In tutti questi casi, la *Compagnia* risarcisce direttamente il danno.

Al di fuori di questi casi, deve essere utilizzata la **Procedura Ordinaria** prevista dall'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede che il risarcimento sia richiesto dal danneggiato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC alla Compagnia che assicura il responsabile dell'incidente e al proprietario del veicolo o ad altri eventuali responsabili dell'evento.

Incidente in Italia con un veicolo immatricolato all'estero

Il Contraente deve inviare la denuncia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: UCI Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 20145 MILANO.

Nella denuncia deve essere indicata ogni informazione utile per la definizione dell'incidente: i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, tipologia cioè se auto, autocarro, ecc. marca e modello, le persone coinvolte nell'incidente (cognome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero), gli estremi della Compagnia di assicurazione del veicolo estero, i dati dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località e naturalmente la descrizione dell'incidente.

È opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d'Incidente (modulo CAI) e copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibili. Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l'orario in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione utile ad accertare l'entità del danno.

L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, incarica della trattazione del Sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione.

Incidente all'estero con un veicolo immatricolato all'estero Negli Stati del sistema Carta Verde o con un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia, il Contraente può utilizzare la procedura prevista dal Codice delle Assicurazioni Private, articolo 151 e seguenti.

Per individuare l'Assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'Assicuratore estero, occorre scrivere a:

ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di interesse pubblico, Via del Quirinale, 2100187 Roma Oppure

inviare un fax allo 06.42.13.37.30 o una comunicazione email all'indirizzo: centroinformazioni@isvap.it Se l'Assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forniscono entro tre mesi una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, si può chiedere l'intervento dell'organismo di indennizzo nazionale: CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. Via Yser, 14 00198 Roma Fax 06.85796334 www.consap.it.

15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO

Se è applicabile la Procedura di risarcimento diretto, la Compagnia paga direttamente il danno. Altrimenti la liquidazione del danno subito è effettuata dalla Compagnia del

terzo responsabile.

In nessun caso il danno liquidato può essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito, alla scadenza annuale della Polizza il Contraente può rimborsare, in tutto o in parte, gli importi liquidati dei sinistri pagati dalla Compagnia nell'ultimo periodo di osservazione. In caso di Sinistro con Procedura di Risarcimento Ordinaria, la Compagnia comunica al Contraente l'importo del rimborso e la procedura di pagamento. Se invece il Sinistro è gestito tramite la Procedura di Risarcimento Diretto, occorre inviare la richiesta a: CONSAP S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma, Tel. 06.85796530 Fax. 06.85796546/547.

CONSAP invia al Contraente una lettera con l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore di CONSAP S.p.A.

15.3. INFORTUNI DEL CONDUCENTE

15.3.1 DENUNCIA DI SINISTRO

Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato l'incidente oppure ne siano venuti a conoscenza, il conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, e-mail) citati all'articolo 15.1.1.

La denuncia deve contenere la descrizione dell'incidente con l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, allegando il primo certificato medico; successivamente sarà necessario inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'accertamento dei postumi d'invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.

Il Conducente deve consentire qualsiasi indagine o accertamento che la Compagnia ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.

15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO

La liquidazione del danno è effettuata una volta conclusi gli accertamenti medico legali da parte della Compagnia, dopo la ricezione dell'intera documentazione medico legale. Il diritto all'indennizzo per l'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore prima che l'indennizzo sia stato pagato per cause indipendenti dall'incidente denunciato, la Compagnia previa produzione del certificato di morte dell'Assicuratore liquida ai beneficiari l'importo già che ha già concordato, ha già offerto oppure se oggettivamente determinabile può offrire al Conducente (calcolando la percentuale di invalidità) in base alle condizioni di Polizza. I beneficiari, gli eredi o gli aventi causa dovranno fornire alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, nel caso ci sia stato un ricovero.

Ai fini di individuare con certezza i **beneficiari o eredi legittimi**, dovranno fornire alla Compagnia:

- Certificato di stato di famiglia dell'assicurato
- Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi
- Nel caso ci siano minori o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace
- Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Beneficiari, eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

La Compagnia si impegna a comunicare ai beneficiari l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Le spese per i certificati invece sono a carico dell'Assicurato.

15.4. TUTELA LEGALE

15.4.1 DENUNCIA DI SINISTRO

All'inizio della controversia, l'Assicurato deve darne notizia direttamente alla Compagnia chiamando dall'Italia il numero 800.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) e dall'estero il n. +39.02.30328013, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.

Oppure

- Tramite posta inviando la denuncia e i documenti necessari a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Ufficio Tutela Legale, Via San Francesco D'Assisi, 10 - 10122 Torino
- Tramite mail al seguente indirizzo tutela.legale@pec.intesasanpaoloprotezione.com

È necessario allegare alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere con la massima tempestività gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l'Assicurato deve far pervenire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO

La Compagnia riceve la denuncia di *Sinistro* e lo gestisce effettuando ogni tentativo di bonario accordo.

L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Compagnia, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione dei sinistri, la decisione è demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese ar-

bitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato; la Compagnia avverte l'Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.

15.4.3 SCELTA DEL LEGALE

Se non è possibile un accordo bonario che risolva la controversia con il terzo oppure vi è conflitto di interessi tra la Compagnia e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti secondo la legge.

In alternativa, se gli uffici competenti hanno sede in Italia, l'Assicurato può scegliere un legale che esercita nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio. Preso atto della designazione del legale, la Compagnia, assume a proprio carico le spese relative.

È compito dell'Assicurato rilasciare la procura al legale designato e fornire anche la documentazione necessaria, regolizzando la stessa a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Questa procedura vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato dalla Compagnia, cui spetta avvertire l'Assicurato del diritto di scelta del perito.

15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o per transazione (accordo consensuale sancito da un Contratto) vanno invece a favore della Compagnia che le ha sostenute o anticipate.

15.5. ASSISTENZA STRADALE

15.5.1 DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. **L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..**

L'Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Luogo in cui necessita l'assistenza
- Targa, marca e modello del veicolo assicurato.

telefonando



DALL'ITALIA: numero 800.124.124

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale, è operativa 24 ore su 24.

Per completare le operazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, a Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel

momento in cui si verifica il Sinistro.

Tuttavia la Compagnia, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- Siano esplicitamente autorizzate dalla Struttura organizzativa
- Siano conseguenti ad interventi disposti dalle Pubbliche Autorità
- Lo stesso sia stato trasportato al pronto soccorso.

In tali casi l'Assicurato dovrà produrre opportuna documentazione – da inviarsi esclusivamente alla Compagnia – ovvero dichiarazione scritta dell'Assicurato che denuncia alla Compagnia il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:

- In caso di autorizzazione, il numero di Sinistro comunicato dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale
- In caso di intervento dell'autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell'auto soccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine intervenute sul posto
- In caso di trasporto d'urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal pronto soccorso
- Giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).

La Compagnia può richiedere qualsiasi altra documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione fornita.

15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Se le prestazioni erogate dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale superano i massimali previsti o prevedono dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Struttura Organizzativa sufficienti garanzie di rimborso.

Se l'Assicurato è autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in Polizza, deve inoltrare alla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.

15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La Compagnia si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che si accertino non dovute in base alle condizioni di Polizza.

15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La Compagnia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Assicurato.

La Compagnia non assume la responsabilità per danni conseguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE, KASKO

15.6.1 DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne sia venuto a conoscenza, deve darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, mail o consegna in filiale) citati al punto 11.1.

Appena possibile, l'Assicurato deve fornire la documentazione sotto riportata:

INCENDIO

- Denuncia all'Autorità locale e documentazione che attesta l'eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
- Copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul veicolo

In caso di danno totale:

- Procura a vendere a favore della Compagnia (a semplice richiesta della Compagnia)
- Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, richiesta di demolizione agli enti preposti
- Certificato Cronologico e Certificato di Proprietà con annotata la cessazione della circolazione.

FURTO

- Denuncia all'Autorità locale del furto subito (in caso di Sinistro all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti)
- Copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul veicolo
- In caso di danno totale:
 - Procura a vendere a favore della Compagnia (a semplice richiesta della Compagnia)
 - Certificato di proprietà e Certificato Cronologico con annotazione della perdita di possesso
 - Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo.

È facoltà della Compagnia richiedere anche il certificato di chiusa istruttoria.

ATTI VANDALICI

In caso di evento avvenuto in Italia, l'Assicurato deve presentare alla Compagnia denuncia di sinistro scritta, corredata da denuncia all'Autorità locale, se disponibile.

In caso di sinistro avvenuto all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e al rientro in Italia ripresentarla anche alle Autorità italiane competenti. La Compagnia richiede entrambe le denunce.

EVENTI NATURALI

Dichiarazione con descrizione dell'evento e documentazione attestante la sua straordinarietà (ad esempio articolo di giornale, rilevazioni meteorologiche).

COLLISIONE/KASKO

Dichiarazione con descrizione dell'evento e modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) se disponibile.

15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Salvo gli interventi di prima urgenza, il Proprietario non deve far riparare il *Veicolo* prima che il danno sia stato accertato dalla *Compagnia* o da un perito incaricato dalla stessa.

15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La determinazione del danno, da cui dovranno essere dedotti **gli scoperti e le franchigie riportati in Polizza e l'eventuale deprezzamento commerciale sui ricambi**, è effettuata secondo i seguenti criteri:

DANNO TOTALE

In caso di **Veicolo nuovo**, l'ammontare del danno è pari al valore a nuovo, cioè senza applicazione del deprezzamento commerciale.

Il *Veicolo* si considera nuovo quando il Sinistro è avvenuto entro 180 giorni dalla prima immatricolazione.

In caso di **Veicolo usato**, l'ammontare del danno è pari al valore commerciale del *Veicolo*.

Il valore commerciale è determinato dal listino della specifica pubblicazione edita da Eurotax Giallo alla data del Sinistro.

Il costo degli accessori e/o optional è aggiunto nella valutazione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo premio. In tutti i casi il valore del danno da liquidare non può superare quello del capitale Assicurato.

Per la sola garanzia Atti vandalici ed Eventi naturali, il valore del danno non può superare quello del Massimale, pari al 50% del Capitale Assicurato per anno assicurativo. Inoltre, in caso di sovrassicurazione, il Massimale è pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per sovrassicurazione si intende assicurare un bene con un valore superiore a quello reale al momento della stipula della polizza.

La garanzia interessata cessa i propri effetti a partire dalla data del Sinistro.

DANNO PARZIALE

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore commerciale del *Veicolo* al momento del Sinistro, nei limiti del Massimale previsto per ciascuna garanzia. In caso di Furto, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è diminuito del valore del *Veicolo* stesso dopo il ritrovamento. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento commerciale di dette parti, dovuto alla loro usura o vetustà. Tranne che nel caso di *Veicolo nuovo*, l'ammontare del danno parziale è determinato in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del Deprezzamento commerciale esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. In ogni caso, dall'ammontare del danno da liquidare sono dedotti gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in polizza, oltre all'eventuale deprezzamento commerciale sui ricambi.

Tali importi resteranno a carico dell'Assicurato e dovranno essere rimborsati direttamente dall'Assicurato alla carrozzeria.

Se nei primi 2 anni dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno stimato è pari o superiore al 75% del valore commerciale del *Veicolo* al momento del sinistro, l'assicurato può scegliere che il danno venga considerato totale e pertanto liquidato come tale, a condizione che venga fornita prova che il veicolo sia stato radiato o demolito. Per il danno totale e per il danno parziale, la *Compagnia* non risponde:

- Delle spese per modifiche o migliorie al *Veicolo*
- Dei danni da mancato uso del *Veicolo* o da perdita di valore del *Veicolo*.

15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE

Se, al momento del Sinistro:

- Il valore del *Veicolo* è maggiore del capitale Assicurato indicato in Polizza, la *Compagnia* risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il capitale Assicurato indicato in Polizza e il valore del *Veicolo*
- La residenza del Proprietario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la *Compagnia* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.

15.6.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

Il Proprietario o il Contraente devono avvisare la *Compagnia* immediatamente, non appena hanno notizia recupero del veicolo sottratto, e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

Il Proprietario o il Contraente devono prestare tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo, la *Compagnia* riconosce al Proprietario il rimborso degli eventuali danni parziali.

15.6.6 RELITTI

Se il veicolo danneggiato è considerato relitto, o nel caso di liquidazione di danno totale, la *Compagnia* può acquisire i diritti su quel che rimane del veicolo.

A richiesta della *Compagnia*, il Proprietario deve produrre il certificato di radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico, rilasciato dal P.R.A., che attesta la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

15.6.7 PAGAMENTO DEL SINISTRO

La *Compagnia* liquida il danno accertato secondo le condizioni della Polizza direttamente al Proprietario del veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la *Compagnia* ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione da parte del Proprietario dell'atto di transazione per presa conoscenza e accettazione.

15.7 CRISTALLI

15.7.1 UTILIZZO DI UN CENTRO CONVENZIONATO

Per far riparare il danno, il conducente o gli aventi diritto possono rivolgersi a uno dei Centri Convenzionati Car-Glass, Doctor Glass o Glassdrive oppure telefonando al numero 800.124.124, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.30 alle 13.30 o consultando il sito internet della Compagnia, sezione Sinistri.

In tal caso occorre portare al Centro Convenzionato la Polizza e il certificato di assicurazione per provare l'esistenza della copertura assicurativa.

Il Centro Convenzionato ripara direttamente il danno senza alcuna spesa a carico dell'Assicurato se non nei casi di superamento del massimale indicato in Polizza. In questo caso infatti il Contraente non avrà a suo carico la Franchigia. Se la garanzia non è stata sottoscritta, le spese sono a carico dell'Assicurato.

15.7.2 UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIONATO

Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, mail o consegna in filiale) citati al punto 11.1.

La denuncia deve contenere una dichiarazione con la descrizione dell'evento e il documento che attesta la spesa sostenuta.

La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condizioni della Polizza direttamente al Proprietario del veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.).

Responsabilità civile

Allegato tabelle

Tabella 1. Classi di *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione

Intesa Sanpaolo Protezione SuperBonus	1	2	3	4	5	6												
Intesa Sanpaolo Protezione = CU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IntesaSanpaolo Protezione SuperMalus	1	2	3	4	5	6												

CAMPER E CARAVAN Tabelle 2a. 2b. 3. e 4. – Classe di assegnazione

2a. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON BONUS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
Polizza scaduta da meno di 5 anni	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	Libretto circolazione
	di assegnazione presente sull'attestato	vedere Tabella Conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere Tabella Conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere Tabella Conversione	

2b. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
Polizza scaduta da meno di 5 anni	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	Libretto circolazione
	di assegnazione se presente su attestato, se non presente ved. Tabella conversione CU	vedere Tabella Conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile)
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere Tabella Conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere Tabella Conversione	

3. VEICOLO NUOVO O USATO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
Non sostituisce altro veicolo già assicurato: si tratta di ulteriore veicolo di medesima tipologia (nuova immatricolazione o vettura) di persona fisica titolare di altra polizza o suo familiare convivente	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	Libretto circolazione Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e data di nascita del proprietario) Certificazione di censimento nello stato di famiglia in caso si tratti di veicolo di familiare convivente
	14 o Bersani: Classe CU dell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurata		
Sostituisce un altro veicolo dello stesso proprietario già assicurato, venduto, dato in conto vendita, demolito o rubato da non più di 5 anni	CU risultante dall'Attestazione del veicolo precedente, in assenza vedere tabella 6 di Assegnazione	Classe presente sull'Attestazione del veicolo precedente se già assicurato con Intesa Sanpaolo Protezione altrimenti Vedere Tabella 5 di Conversione	Libretto di circolazione. Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita
Sostituisce un altro veicolo già assicurato, venduto, dato in conto vendita, demolito rubato da più di 5 anni	14	14	Libretto di circolazione Denuncia furto

4. ALTRI CASI			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
Veicolo assicurato all'estero con polizza scaduta da meno 5 anni	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	Libretto circolazione. Dichiarazione della precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri. Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
	Vedere Tabella Assegnazione		
Veicolo assicurato all'estero con polizza scaduta da più di 5 anni	18	18	
Veicolo assicurato con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da meno di 5 anni	CU in corso sulla polizza		
Veicolo assicurato con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da più di 5 anni	18		Ultima polizza Libretto di circolazione Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Mancata consegna dell'attestazione di rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto	18		Libretto di circolazione
Veicolo assicurato con altra compagnia in liquidazione	CU in corso sulla polizza		Copia dell'ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l'ultimo attestato di rischio

Tabella 5. di Conversione Classi CU = Classi Intesa Sanpaolo Protezione

		Sinistri negli ultimi 2 anni				
		0	1	2	3	4 o +
Classe CU di assegnazione	1	1	2	3	4	4
	2	2	3	4	5	5
	3	3	4	5	6	6
	4	4	5	6	7	7
	5	5	6	7	8	8
	6	6	7	8	9	9
	7	7	8	9	10	10
	8	8	9	10	11	11
	9	9	10	11	12	12
	10	10	11	12	13	13
	11	11	12	13	14	14
	12	12	13	14	15	15
	13	13	14	15	16	16
	14	14	15	16	17	17
	15	16	16	17	18	18
	16	17	17	18	Malus 1	Malus 1
	17	18	18	Malus 1	Malus 2	Malus 2
	18	Malus 1	Malus 1	Malus 2	Malus 3	Malus 3

Tabella 6 di Assegnazione della classe di merito CU

ANNUALITÀ ASSICURATIVE COMPLETE*	NUMERO DI SINISTRI CON RESPONSABILITÀ PRINCIPALE O PARITARIA CON PERCENTUALE CUMULATA PARI AL 51%					
5	0	1	2	3	4	5 o più
	9	12	14	16	18	18
4	10	13	15	17		
3	11	14	16	18		
2	12	15	17	18		
1	13	16	18	18		
0	14	16	18	18		

*Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

Nel caso di due o più sinistri la tabella sopra riportata considera l'evoluzione per il caso in cui i sinistri siano avvenuti nello stesso anno. In caso di sinistri avvenuti in anni diversi si rimanda alle seguenti specifiche dell'esempio riportato dal Regolamento Isvap n. 4.

Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso) → per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.

Esempio:

- Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri = classe 9
- Rischio assicurato da 5 anni con 1 sinistro (con respon-

- sabilità principale) = classe 12 (classe 10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro)
 - Rischio assicurato da 3 anni senza sinistri = classe 11
 - Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con responsabilità principale) nello stesso anno = classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri)
 - Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con responsabilità principale) in anni diversi = classe 16 (12 per 2 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri).
- Veicoli già assicurati presso altra Impresa. Ferme le classi interne della classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione (determinate in funzione di quanto previsto dalle Norme Tariffarie e/o dalle Condizioni di polizza), tutti i veicoli interessati devono essere assegnati anche alla classe "CU".

Tabella 7. Evoluzione classi interne.

	Tabella 7.	Sinistri con Malus				
		0	1	2	3	4 o +
Classe interna di provenienza	SuperBonus 7	SuperBonus 6	4	6	9	11
	SuperBonus 6	SuperBonus 6	4	6	9	11
	SuperBonus 5	SuperBonus 6	4	6	9	11
	SuperBonus 4	SuperBonus 5	4	6	9	11
	SuperBonus 3	SuperBonus 4	4	6	9	11
	SuperBonus 2	SuperBonus 3	4	6	9	11
	SuperBonus 1	SuperBonus 2	4	6	9	11
	1	SuperBonus 1	4	6	9	11
	2	1	5	7	10	12
	3	2	6	8	11	13
	4	3	7	9	12	14
	5	4	8	10	13	15
	6	5	9	11	14	16
	7	6	10	12	15	17
	8	7	11	13	16	18
	9	8	12	14	17	Malus 1
	10	9	13	15	18	Malus 2
	11	10	14	16	Malus 1	Malus 3
	12	11	15	17	Malus 2	Malus 4
	13	12	16	18	Malus 3	Malus 5
	14	13	17	Malus 1	Malus 4	Malus 6
	15	14	Malus 2	Malus 4	Malus 6	Malus 6
	16	15	Malus 3	Malus 5	Malus 6	Malus 6
	17	16	Malus 4	Malus 6	Malus 6	Malus 6
	18	17	Malus 5	Malus 6	Malus 6	Malus 6
	Malus 1	18	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
	Malus 2	Malus 1	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
	Malus 3	Malus 2	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
	Malus 4	Malus 3	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
	Malus 5	Malus 4	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
	Malus 6	Malus 5	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
	Malus 7	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
	Malus 8	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6

TABELLA C - PER I CAMPER
TABELLA CLASSI DI MERITO - PERCENTUALE DI RIDUZIONE BONUS

Classi di merito	Percentuale di riduzione
S7	0,00%
S6	1,75%
S5	3,39%
S4	1,67%
S3	3,23%
S2	1,59%
S1	3,08%
1	4,41%
2	5,56%
3	5,26%
4	6,17%
5	4,71%
6	5,56%
7	6,25%
8	4,95%
9	4,72%
10	5,36%
11	5,08%
12	4,84%
13	4,62%
14	7,14%
15	22,22%
16	16,67%
17	16,60%
18	16,72%
M1	16,62%
M2	16,55%
M3	16,76%
M4	16,61%
M5	16,69%
M6	5,27%
M7	0,00%
M8	0,00%

Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'“Informativa”)

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti¹ nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. “Legge Bersani – L. 104/2008”, richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione “Privacy” del sito

www.intesasampaolo.protezione.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il “**dato personale**” come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per “**trattamento**”, ossia “qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.”

In qualità di “ **Titolare del trattamento**”, Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste “operazioni” che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 – 10122 Torino.

comunicazioni@pec.intesasampaolo.protezione.com

www.intesasampaolo.protezione.com

2. CHI È IL “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI”? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il “Responsabile della protezione dei dati” (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasampaolo.protezione.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie “particolari”**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti “sensibili” e richiedono una protezione “particolare” ed uno specifico consenso.

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo “ViaggiaconMe”**, qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati**;
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. “Legge Bersani – L. 104/2008”, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo. Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

1. Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo “Viaggia con me Box” per le polizze che ne prevedono l'installazione.

2. Informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, etc.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi di disdetta dei contratti sottoscritti dalla clientela). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A." sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasnanpaoloprotezione.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
a) <i>Consenso</i> (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR) ----- Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.	<u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare: - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. <u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, nell'ambito della gestione dei sinistri, o dell'attività di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate dalle eventuali terze parti coinvolte (ad es.: strutture sanitarie convenzionate).
b) <i>Contratto e misure precontrattuali</i> (art. 6.1 lettera b) del GDPR)	<u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.
c) <i>Obbligo di legge</i> (art. 6.1 lettera c) del GDPR)	<u>Adempiamo</u> a prescrizioni normative, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento. <u>Adempiamo</u> a disposizioni dell'Autorità, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).
d) <i>Legittimo interesse</i> (art. 6.1 lettera f) del GDPR)	<u>Perseguiamo interessi legittimi</u> nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo per finalità amministrative. Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi. L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasnanpaoloprotezione.com

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - fondi sanitari, casse sanitarie, società di mutuo soccorso;
 - medici e strutture sanitarie convenzionate;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ulti-

ma attività di consulenza e assistenza;

- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiaconMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito

www.intesasanpaoloprotezione.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo³.

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasanpaoloprotezione.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste. Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il tratta-

mento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

Infortuni del Conducente

Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all'articolo 8.3. delle Condizioni Generali e Particolari, come criterio per calcolare il grado o percentuale di invalidità permanente.

Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette tabelle coerentemente con quanto previsto dalle suddette Condizioni e con un capitale Assicurato che in caso di invalidità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.

Esempio 1

La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L'indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del Capitale Assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di franchigia).

Esempio 2

La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%. L'indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.

TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE

DESCRIZIONE	D	S
1 Sordità completa di un orecchio		15
2 Sordità completa bilaterale		60
3 Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35
4 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40
5 Altre menomazioni della facoltà visiva		Tabella 2
6 Stenosi nasale assoluta unilaterale		8
7 Stenosi nasale assoluta bilaterale		18
8 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
9 a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11
10 b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30
11 Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25
12 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15
13 Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		Nessuna
14 Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5
15 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
16 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40	30
17 Perdita del braccio:		
18 a) per disarticolazione scapolo-omeroale	85	75
19 b) per amputazione al terzo superiore	80	70
20 Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
21 Perdita di tutte le dita della mano	65	55
22 Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
23 Perdita totale del pollice	15	13
25 Perdita totale del medio		12
26 Perdita totale dell'anulare		8
27 Perdita totale del mignolo		12
28 Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
29 Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
30 Perdita della falange ungueale del medio		5
31 Perdita della falange ungueale dell'anulare		3
32 Perdita della falange ungueale del mignolo		5
33 Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
34 Perdita delle ultime due falangi del medio		8
35 Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6
36 Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8
37 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75:		
38 a) in semipronazione	30	25
39 b) in pronazione	35	30
40 c) in supinazione	45	40
41 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
42 Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55	50
43 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
44 a) in semipronazione	40	25
45 b) in pronazione	45	40
46 c) in supinazione	55	50
47 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
48 Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	8	15
49 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
50 a) in semipronazione	22	18
51 b) in pronazione	25	22
52 c) in supinazione	35	30
53 Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45
54 Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione		80
55 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70
56 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65
57 Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55
58 Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50
59 Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30
60 Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		15
61 Perdita totale del solo alluce		7
62 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato		3
63 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35
64 Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20
65 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11

La tabella riporta l'allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della garanzia Infortuni del Conducente. In caso di constatato mancinismo le perc. di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto Sinistro e quelle del Sinistro al destro.

TABELLA 2 DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

NOTE:

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4. Le perdite di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.

5. In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
con visus corretto di 7/10	18%
con visus corretto inferiore a 3/10	35%
con visus corretto di 6/10	21%
con visus corretto di 5/10	24%
con visus corretto di 4/10	28%
con visus corretto di 3/10	32%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA

La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un'inabilità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l'occhio lesionato sia l'occhio migliore



**INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE**

Mod. ISA MAS01/A5/ed. 12/2024

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino
comunicazioni@pec.intesasanoloprotezione.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino
06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi
Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**